

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1564 del 30/12/2021 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2021/1618 del 29/12/2021

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRILATERALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE ISCRITTE AL COLLOCAMENTO MIRATO AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DELLA LEGGE 68/1999 IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 2233 DEL 27/12/2021

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO  
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01, nonché della nota Prot.20.12.2021.01010120.I Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E PATRIMONIO, RENZO MEDICI

**Firmatario:** RENZO MEDICI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del procedimento:** Renzo Medici

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste le Leggi regionali:

- n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e in particolare l'art. 52 "Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro" che prevede che la Regione assume le competenze dei Centri per l'impiego e istituisce l'Agenzia regionale per il lavoro, quale centro di competenza tecnica con il compito di eseguire gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini e imprese;
- n. 17 del 1° agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.32 bis, comma 2:
  - lettera g) riguardante le funzioni attribuite all'Agenzia relative al governo e alla direzione dei servizi pubblici per il lavoro;
  - lettera p) riguardante, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione di interventi integrati rivolti alle persone con disabilità;
- n. 14 del 30 luglio 2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Richiamata la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'art. 6 che prevede, al comma 1, che gli "Uffici competenti provvedano alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato";
- l'art. 12 bis che introduce interventi finalizzati ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo attraverso convenzioni per un inserimento di più lunga durata presso i soggetti ospitanti che provvederanno ad assumere direttamente la persona disabile per la durata della convenzione dietro conferimento di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro obbligati all'assunzione;

Richiamati altresì:

- il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge n. 68/1999, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Considerato che il citato art. 12 bis della Legge n. 68/1999, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015, consente di adempiere all'obbligo di riserva a favore dei disabili, anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo che comportano l'assunzione del lavoratore disabile, che presenti particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, direttamente da parte di:

- cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi;
- imprese sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma 1;

ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

Considerato che il Legislatore ha previsto questa ulteriore tipologia di convenzione specificamente per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti (art. 3, comma 1, lettera a) ed esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo, e in ogni caso nei limiti del 10% della quota di riserva, con arrotondamento all'unità più vicina;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2022/2021 si è provveduto ad approvare il nuovo schema di Convenzione quadro ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali volta ad ampliare la platea dei possibili destinatari includendo anche le persone con altra elevata disabilità ed in condizione di fragilità e vulnerabilità che, anche per la discontinuità e/o l'insuccesso dei precedenti percorsi lavorativi o di tirocinio, rendano particolarmente difficile l'integrazione e la permanenza al lavoro attraverso le vie ordinarie, accertate attraverso il processo e l'indice di profilazione previsti dalla Legge regionale n. 14/2015;

- con determinazione direttoriale n. 1463 del 15/12/2021 l'Agencia regionale per il lavoro ha approvato lo schema di convenzione trilaterale per l'inserimento lavorativo delle persone disabili all'interno di cooperative sociali di tipo b) in attuazione della citata DGR n. 2022 del 29/11/2021 di approvazione del nuovo schema di convenzione quadro regionale ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.

Preso atto che, in base a quanto realizzato nel periodo di sperimentazione per l'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii - approvato con delibera di Giunta regionale n. 2014/2018 e prorogato con delibera di Giunta regionale n. 1934/2019 ancorché scarsamente utilizzato - con Delibera di Giunta Regionale n. 2233 del 27/12/2021 avente ad oggetto: "Programmi di inserimento lavorativo art. 12 bis legge 68/1999 - Approvazione elementi costitutivi per l'attuazione e per la stipula delle convenzioni trilaterali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone iscritte al collocamento mirato", al fine di favorire l'inserimento di persone per le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del collocamento mirato, è stato previsto:

- la prosecuzione dell'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999 con l'obiettivo prioritario della stabilizzazione del rapporto stesso anche mediante assunzione da parte delle imprese committenti o delle cooperative sociali;
- la contestuale approvazione degli elementi costitutivi per la sua attuazione e per la stipula di Convenzioni trilaterali finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro, in coerenza con quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 2022/2021 di approvazione della nuova Convenzione Quadro ex art. 22 Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii;
- che tali elementi costitutivi prevedono che possono sottoscrivere le convenzioni trilaterali in oggetto i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art.3 co.1, lettera a) della Legge n. 68/1999, ovvero quelli che occupano più di 50 dipendenti, che abbiano già coperta la quota d'obbligo residua o che abbiano già concordato misure di adempimento degli obblighi di assunzione con gli Uffici per il Collocamento Mirato. Inoltre i sopracitati datori di lavoro devono avere sede legale o amministrativa nel territorio provinciale dove viene fatta la richiesta, ovvero avere in detto territorio la/le unità operative e sede legale o amministrativa in territorio provinciale diverso, previa intesa tra gli Uffici per il Collocamento Mirato coinvolti;

- la loro decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 prevedendo inoltre che, qualora al termine di tale periodo non si approvi la sua ulteriore prosecuzione, gli stessi potranno essere prorogati con delibera della Giunta regionale per ulteriori 12 mesi;
- che due mesi prima della scadenza dei termini previsti la Regione Emilia-Romagna, congiuntamente alla Commissione Regionale Tripartita, valuti gli esiti dell'attuazione, anche al fine di consentire la concessione di eventuali proroghe alle convenzioni in essere;
- che in base alle competenze attribuite all'Agenzia regionale per il lavoro dalla Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., la stessa provvederà ad approvare i relativi strumenti attuativi ed in particolare lo schema di Convenzione trilaterale e i suoi allegati che si renderanno necessari a livello territoriale per l'avvio dei Programmi di inserimento lavorativo in cooperative sociali/consorzi/ imprese sociali/datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, così come previsto all'art. 12 bis Legge n. 68/1999 introdotto dall'art.1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015, alla cui sottoscrizione provvederanno i Dirigenti competenti.

Ritenuto quindi opportuno, con il presente atto, approvare lo "Schema di CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO (ART. 12 bis legge 68/99 introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015)", ed i seguenti allegati:

- "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" relativa ai requisiti dei datori di lavoro che sottoscrivono la convenzione insieme alla ditta committente e all'Agenzia regionale per il lavoro;
- "Progetto individuale di inserimento lavorativo";
- " Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 allegato al progetto individuale di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 12 bis L. 68/1999", da rilasciare al lavoratore;
- l'"Informativa privacy dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000", da rilasciare al "soggetto destinatario" sottoscrittore della convenzione

allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 al presente atto, quali sue parti integranti e sostanziali come nuova modulistica in uso dal 1° gennaio 2022 presso gli Uffici territoriali per il Collocamento Mirato dell'Agenzia regionale per la stipula dei singoli accordi di convenzione in attuazione dell'art. 12 bis delle Legge 68/1999 e ss.mm.ii. alla cui sottoscrizione provvederanno, in considerazione della macrostruttura dell'Agenzia regionale per il lavoro, oltre che i Dirigenti degli Ambiti territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro, anche i funzionari eventualmente delegati dai medesimi Dirigenti.

Precisato che i documenti soprarichiamati saranno pubblicati nelle pagine web dedicate al "Lavoro e disabilità" del sito Internet dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna all'indirizzo web:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/lavoro-disabilita> e nelle pagine dei singoli Ambiti territoriali regionali e che verranno costantemente aggiornati, per eventuali modifiche non sostanziali, senza necessità di procedere con ulteriori atti formali ma solamente attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale;

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- il D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato, da ultimo, con il D.lgs. 101/2018;
- le disposizioni dettate nella determinazione del direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 1141 del 09/11/2018 "Recepimento da parte dell'agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di Giunta regionale n.1123/2018: ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'Agenzia regionale per il lavoro";

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e ss.mm.ii;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la determinazione dirigenziale n. 152 del 11/02/2021 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021, triennio 2021/2023, dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e suoi allegati";

Richiamate:

- la delibera di Giunta regionale n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.

e le determinazioni dirigenziali del direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, come

modificata con determinazione n. 1259 del 30/11/2017 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017 e modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 11 marzo 2019;

- n. 284 del 10/04/2017 con la quale vengono definite le "Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna";
- n. 391 del 03/04/2019 "Approvazione macrostruttura e organigrammi dei Servizi dell'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle Posizioni organizzative;
- n. 1257 del 7 agosto 2020 "Macrostruttura dell'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna: Modificazioni Ambiti Territoriali";
- n. 1451 del 1/10/2020 "Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020";
- n. 1769/2020 del 18/12/2020 "Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Territoriale Centro 2 Ambito Modena e Reggio Emilia dell'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2021.
- n. 1829/2020 del 30/12/2020 "Conferimento di incarico di responsabilità di posizione organizzativa "Direzione Collocamento mirato Parma" (q0001526) presso il Servizio territoriale Ovest dell'Agenzia regionale per il lavoro."
- n. 421 del 29/03/2021 "Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabile dei Servizi "Bilancio e Patrimonio" e "Affari Generali e Risorse Umane" presso l'Agenzia regionale per il Lavoro con decorrenza 1/4/2021";
- n. 1486 del 20/12/2021 "Conferimento incarichi di responsabilità di posizione organizzativa 2022-2024 presso l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna."

Vista la nota Prot. 20/12/2021.0101020.I con cui si nomina, in assenza della Direttrice dell'Agenzia regionale per il lavoro E.-R, Paola Cicognani, con funzioni di sostituto, dal 24 al 31 dicembre 2021 e in data 7 gennaio 2022 il dott. Renzo Medici, Dirigente del Servizio Bilancio e Patrimonio;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto, responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della legge 241/90;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa;

1. di approvare lo "Schema di CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO (ART. 12 bis legge 68/99 introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015)", comprensivo della "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà" relativa ai requisiti dei datori di lavoro che sottoscrivono la convenzione insieme alla ditta committente e all'Agenzia regionale per il lavoro e del "Progetto individuale di inserimento lavorativo", allegati n. 1, 2 e 3 al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali, come nuova modulistica in uso dal 1° gennaio 2022 presso gli Uffici territoriali per il Collocamento Mirato dell'Agenzia regionale per la stipula dei singoli accordi di convenzione in attuazione dell'art. 12 bis delle Legge 68/1999 e ss.mm.ii.;
2. di approvare inoltre:
  - l'"Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 allegato al progetto individuale di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 12 bis L. 68/1999", da rilasciare al lavoratore, allegato 4);
  - l'"Informativa privacy dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000", da rilasciare al "soggetto destinatario" sottoscrittore della convenzione, allegato 5);
3. di dare atto che, secondo quanto indicato dagli elementi costitutivi approvati con Delibera di Giunta regionale n. 2233 del 27/12/2021, possono sottoscrivere le convenzioni trilaterali in oggetto i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art.3 co.1, lettera a) della Legge n. 68/1999, ovvero quelli che occupano più di 50 dipendenti, che abbiano già coperta la quota d'obbligo residua o che abbiano già concordato misure di adempimento degli obblighi di assunzione con gli Uffici per il Collocamento Mirato. Inoltre, i sopracitati datori di lavoro devono avere sede legale o amministrativa nel territorio provinciale dove viene fatta la richiesta, ovvero avere in detto territorio la/le unità operative e sede legale o amministrativa in territorio provinciale diverso, previa intesa tra gli Uffici per il Collocamento Mirato coinvolti;
4. di confermare che alla sottoscrizione delle singole convenzioni provvederanno i Dirigenti degli Ambiti territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro oppure i funzionari eventualmente delegati dai medesimi Dirigenti;
5. di precisare che la modulistica di cui al precedente punto 1 sarà pubblicata nelle pagine web dedicate al "Lavoro e

disabilità" del sito Internet dell'Agencia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna all'indirizzo web:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/lavorodisabilita>

e nelle pagine dei singoli Ambiti territoriali regionali e che verranno costantemente aggiornati, per eventuali modifiche non sostanziali, senza necessità di procedere con ulteriori atti formali ma solamente attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale;

6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Renzo Medici  
in sostituzione di Paola Cicognani  
*Firmato digitalmente*

**Schema di  
CONVENZIONE TRILATERALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO  
(ART. 12 bis legge 68/99 introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) Legge 247/2007 e  
successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015)**

Il giorno \_\_\_\_\_

*tra*

L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 38 - Partita Iva e Codice Fiscale 91388210378 - Collocamento mirato dell'Ambito territoriale di \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_

e

L'impresa denominata \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del proprio legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini del presente atto a \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Soggetto conferente", la quale secondo il prospetto riepilogativo aziendale presentato in data \_\_\_\_\_ risulta obbligata all'assunzione di n. \_\_\_\_\_ lavoratori, di cui \_\_\_\_\_ già coperti mediante il ricorso agli altri strumenti previsti dalla normativa ed in particolare (specificare modalità di copertura) \_\_\_\_\_

nonché

La Cooperativa sociale/consorzio/impresa sociale/datore di lavoro non soggetto agli obblighi della legge n. 68/99 e ss.mm.ii., denominata \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ e sede operativa in \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, nella persona del proprio legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_ di seguito denominata "**Soggetto destinatario**", in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'art. 12 bis, **come da autocertificazione che si allega alla presente convenzione (All.1)**

## PREMESSO

1. che, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 (introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b) della legge 247/2007 e successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015) gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), denominati "soggetti conferenti" e le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/99, denominati "soggetti destinatari", apposite **convenzioni finalizzate all'assunzione**, da parte dei soggetti destinatari medesimi, **di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo nel ciclo lavorativo ordinario**, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro;
2. che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2233 del 27/12/2021, la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli elementi costitutivi per l'attuazione dell'art. 12 bis della Legge n. 68/1999 nel territorio regionale per la definizione di un modello di Convenzione trilaterale finalizzata all'inserimento lavorativo delle persone iscritte al collocamento mirato con maggiori difficoltà di accesso al lavoro e ha individuato le caratteristiche dei lavoratori con disabilità da inserire, dei soggetti conferenti e dei soggetti destinatari;
3. che tali convenzioni sono ammesse esclusivamente a copertura della quota d'obbligo e **nei limiti del 10% della quota di riserva;**
4. che l'individuazione delle persone disabili da inserire con la presente tipologia di convenzione, previo loro consenso, è effettuata dagli uffici competenti (Agenzia regionale per il lavoro/Uffici per il collocamento mirato), sentito il Comitato Tecnico, con la definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
5. che secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento la convenzione deve avere una durata non inferiore a 3 anni e che alla sua scadenza il datore di lavoro committente, salvo ricorrere agli altri istituti previsti per l'adempimento degli obblighi può, sentito il parere dell'Ufficio per il collocamento mirato:
  - a) rinnovare la convenzione per una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
  - b) assumere il lavoratore disabile già inserito in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'art.7, co.1, lettera c) della L.68/99. In tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13 co.4 L.68/99), nei limiti delle disponibilità previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.
6. che la determinazione della commessa di lavoro non può essere inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei CCNL, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
7. che l'efficacia della stipula della convenzione è subordinata al conferimento della commessa di lavoro e alla contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario;
8. che le parti riconoscono il particolare valore sociale di cui alla Legge n. 68/99 e l'importanza del passaggio per il disabile, da una vita inattiva, a quella lavorativa abituando i soggetti alla vita interpersonale attraverso un percorso di inserimento guidato

## PRECISATO

che il Soggetto conferente \_\_\_\_\_ non ha/ha stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **1. Inserimento lavorativo**

Il Soggetto destinatario \_\_\_\_\_ si impegna ad assumere il lavoratore disabile nei termini e con le modalità indicate nel piano personalizzato di inserimento.

### **2. Piano personalizzato di inserimento lavorativo (allegato 2)**

In allegato alla presente convenzione trilaterale è riportato il piano personalizzato di inserimento lavorativo per il lavoratore individuato, sentito il Comitato Tecnico, sottoscritto dalle parti, in cui risultano evidenziate, l'avvicendamento delle fasi formative e le correlate modalità di esecuzione.

Il piano personalizzato di inserimento lavorativo tiene conto della professionalità già posseduta dal disabile e di quelle da acquisire nell'ottica del collocamento mirato ed in funzione delle mansioni che verranno a questi assegnate.

**L'allegato n. 2 è parte integrante del presente accordo.**

### **3. Accordo per l'affidamento di commesse di lavoro**

Il Soggetto conferente \_\_\_\_\_ si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo concordato, ad affidare al Soggetto Destinatario \_\_\_\_\_ commesse di lavoro nel settore \_\_\_\_\_;

Il valore delle suddette commesse di lavoro non deve essere inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei CCNL, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo;

Di seguito, nella parte del presente accordo, denominata disposizioni applicative, le parti come più sopra evidenziato, stabiliscono le effettive clausole con cui intendono dare esecuzione al rapporto contrattuale.

### **4. Controllo degli adempimenti**

L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, attraverso i servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempimento, si riserva la facoltà di verificare il corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, in particolare, circa la permanenza delle condizioni di legge che consentano l'inserimento ai sensi dell'art. 12 bis, di cui alla legge 68/99 sui lavoratori disabili e ss.mm.ii.

In difetto dell'osservanza dei contenuti del presente accordo ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, l'Ufficio pubblico competente (Agenzia regionale per il lavoro/Uffici per il collocamento mirato), potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di convenzione, con l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.

## DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Nel quadro delle disposizioni generali sopra illustrate, in esecuzione di quanto ivi contenuto, con la supervisione e controllo dell'Ufficio pubblico competente, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 bis della Legge 68/99 e ss.mm.ii., convengono quanto segue:

1. La quantità delle commesse così procurate al Soggetto Destinatario non sarà comunque inferiore a quello che consente a quest'ultima di applicare la parte normativa, retributiva, previdenziale ed assistenziale ed ai costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo per ognuno dei lavoratori disabili interessati dal presente accordo;

In riferimento al rispetto di tale minimo garantito di commesse, la committente fornirà, ogni sei mesi, all'Ufficio pubblico competente (Agenzia regionale per il lavoro/Uffici per il collocamento mirato), un rendiconto circa i lavori commissionati ed il loro relativo valore, rapportandoli al costo complessivo che il Soggetto Destinatario sostiene per l'impiego del disabile. Ciò al fine di rendere verificabile il rispetto della prescritta condizione per il diritto all'inserimento lavorativo.

2. Il presente contratto avrà decorrenza:

dal \_\_\_\_\_ ed avrà termine il \_\_\_\_\_

3. Qualora il Soggetto Conferente \_\_\_\_\_ ritenga non soddisfacente l'attività prestata in esecuzione dell'accordo, contesterà l'adempimento non corretto al Soggetto Destinatario, assegnando un termine al fine di rimuovere la causa del disservizio. In caso perduri l'inadempimento al termine assegnato, il Soggetto Conferente potrà risolvere il contratto con un preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso all'Ufficio pubblico competente (Agenzia regionale per il lavoro/Uffici per il collocamento mirato), per i provvedimenti del caso, senza che il Soggetto Destinatario possa richiedere nulla a titolo di risoluzione anticipata;

Quanto sopra premesso e precisato, a far parte integrante del presente accordo,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

Il Soggetto Conferente affida al Soggetto Destinatario l'esecuzione di \_\_\_\_\_ per le seguenti quantità \_\_\_\_\_ per un periodo di \_\_\_\_\_ mesi/anni.

#### **Art. 2**

Le predette lavorazioni/servizi devono essere eseguite secondo le modalità indicate nel progetto individuale di inserimento lavorativo, che costituisce parte integrante della presente convenzione (Allegato 2).

#### **Art. 3**

Il Soggetto Conferente si impegna a corrispondere (mensilmente, annualmente o con altra modalità) la somma di € \_\_\_\_\_ (in cifre e in lettere). Tale somma consente la copertura, da parte del Soggetto Destinatario, sia della parte retributiva e contributiva del CCNL applicato al/alla lavoratore/trice inquadrato/a come \_\_\_\_\_ di area/categoria \_\_\_\_\_ sia di svolgere le altre funzioni finalizzate all'inserimento della persona disabile.

#### **Art. 4**

Il Soggetto Destinatario si impegna ad eseguire l'opera o il servizio con la propria

organizzazione e nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall'art. 2.

#### **Art. 5**

Il Soggetto Destinatario si impegna a mantenere la riservatezza relativamente al prodotto lavorato, alle tecniche utilizzate e a quant'altro di cui venga a conoscenza, attinente al Soggetto Conferente, in conseguenza dell'affidamento delle commesse.

#### **Art. 6**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti concordano di far riferimento allo schema giuridico del contratto di appalto di opere o di servizi di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 7**

Le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione, si impegnano a comunicare tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Agenzia Regionale per il Lavoro  
dell'Emilia-Romagna \_\_\_\_\_

Per il Soggetto Conferente \_\_\_\_\_

Per il Soggetto Destinatario \_\_\_\_\_

Nel caso il soggetto Destinatario sia un datore di lavoro privato non soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99, la presente convenzione deve essere assoggettata all'imposta di bollo, che sarà posta a carico del medesimo soggetto Destinatario

ALLEGATO 1 alla Convenzione del \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
In qualità di Legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ -  
con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 e a conoscenza dell'obbligo per l'Amministrazione, in tal caso, di provvedere alla revoca del beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

**DICHIARA**

Ai fini della stipula della convenzione di inserimento lavorativo di cui all'art. 12 bis della legge 68/99 e ss.mm.ii. di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non avere in corso procedure concorsuali;
- essere in regola con gli adempimenti di cui alle normative vigenti in ordine alla sicurezza sul lavoro;
- essere dotato di locali idonei;
- non aver proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor* del progetto personalizzato di inserimento lavorativo della persona disabile.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

**Allegato: Fotocopia del documento di identità valido del dichiarante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 3, DPR 445/2000.**

**Solo in caso di dichiarazione non firmata digitalmente**

Nel caso il soggetto Destinatario sia un datore di lavoro privato non soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99, la presente dichiarazione verrà assoggettata all'imposta di bollo in relazione al regime fiscale dei certificati che va a sostituire e sarà posta a carico del medesimo soggetto Destinatario.

Collocamento Mirato - Convenzione ex art. 12 bis della L. 68/99

PROGETTO INDIVIDUALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il lavoratore: \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Cod. Fiscale \_\_\_\_\_ Invalidità civile % \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

Azienda (Soggetto Conferente)

Sede legale

Azienda (Soggetto Destinatario)

Sede legale

Settore d'inserimento \_\_\_\_\_ -

Mansioni \_\_\_\_\_

Sede di lavoro \_\_\_\_\_

Inquadramento contrattuale \_\_\_\_\_

Livello \_\_\_\_\_ orario settimanale \_\_\_\_\_

Durata dell'inserimento dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

## STAFF PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Referente Tutor indicato dall'Azienda (Soggetto Destinatario)

Nominativo \_\_\_\_\_

Funzioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nel caso si faccia ricorso a un soggetto formativo - per il conseguimento degli obiettivi concordati nel progetto individuale di inserimento lavorativo-  
INDICARE:

Referente Tutor indicato del soggetto formativo

Nominativo \_\_\_\_\_

Funzioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Referente Tutor indicato dall'Azienda (Soggetto Conferente)

Nominativo \_\_\_\_\_

Funzioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Obiettivi generali dell'inserimento lavorativo

- 1) Formazione al lavoro e potenziamento competenze
- 2) Formazione professionale per inserimento in Azienda
- 3) Formazione al lavoro e professionale per inserimento occupazionale stabile in azienda

**L'Ufficio per il Collocamento mirato, d'intesa con il Comitato Tecnico territoriale, indicherà quali sono gli obiettivi specifici che il lavoratore dovrà perseguire, all'interno del suo percorso d'inserimento lavorativo, tra quelli di seguito indicati:**

### Obiettivi specifici:

#### **1) *Apprendere e sviluppare competenze di base della cultura del lavoro:***

- Cura della persona: presenza sul luogo di lavoro con comportamento, aspetto e abbigliamento idoneo
- Socialità: buone relazioni e disponibilità alla collaborazione con i colleghi di lavoro
- Rispetto delle regole: puntualità e rispetto degli orari, rispetto dei regolamenti
- Lucidità e concentrazione nello svolgimento delle mansioni lavorative
- Rispetto e comprensione dei ruoli e delle responsabilità

**2) Sviluppare capacità lavorative**

- Apprendere ed eseguire con qualità e flessibilità compiti diversi
- Eseguire i compiti con controllo del risultato, intervenendo sugli errori
- Utilizzare con proprietà e responsabilità gli strumenti e i mezzi di lavoro
- Acquisire capacità organizzative: tenere in ordine la postazione di lavoro, avere cura degli attrezzi

**3) Acquisire competenze professionali**

- Imparare ad eseguire in modo autonomo i compiti relativi alla propria mansione
- Raggiungere un buon livello di produttività
- Agire in modo responsabile, assumendosi le conseguenze del proprio operare e intervenendo per modificarsi
- Essere disponibile alla formazione continua e all'aggiornamento professionale

**Obiettivi individuali:**

---

---

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma per presa visione ed accettazione  
da parte del lavoratore

\_\_\_\_\_

Referente Azienda  
(Soggetto Conferente)

\_\_\_\_\_

Referente Azienda  
(Soggetto Destinatario)

\_\_\_\_\_

Firma per presa visione da parte  
Agenzia regionale lavoro  
Ufficio collocamento mirato ambito territoriale di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016  
Allegato al progetto individuale di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 12 bis L.68/99.

## 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'Agenzia regionale per il lavoro (di seguito anche ARL), in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

## 2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ARL, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, cap. 40127. Il rappresentante legale dell'agenzia è il direttore. I dati di contatto sono: PEC: [arlavoro@postacert.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro@postacert.emilia-romagna.it)

Inoltre, al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro di eventuali richieste in materia di privacy, si segnala che l'ARL è contattabile tramite la seguente e-mail [arlavoro@regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro@regione.emilia-romagna.it).

## 3. Il Responsabile della protezione dei dati personali – Data protection officer (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'ARL è contattabile ai seguenti recapiti: mail: [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) PEC: [dpo@postacert.regione-emilia.it](mailto:dpo@postacert.regione-emilia.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30, 40127 Bologna (Italia).

## 4. Responsabili del trattamento

L'ARL può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

L'ARL formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento", inoltre sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

## 5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

## 6. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'ARL per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR (liceità del trattamento) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità illustrate nella lettera c) sempre art. 6 del GDPR.

## 7. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione relativa ai percorsi per l'integrazione lavorativa delle persone iscritte agli elenchi della Legge 68/1999 attraverso una convenzione ai sensi dell'art. 12bis della Legge 68/1999. Tale gestione consiste nell'adempimento ad obblighi di legge ovvero a previsioni normative. In particolare:

**Agenzia Regionale per il Lavoro**

Via Aldo Moro 38 - Bologna

- trattamenti di dati finalizzati all'inserimento lavorativo attraverso un progetto individuale attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra l'Agenzia regionale per il lavoro, il soggetto conferente (soggetto all'obbligo di assunzione di disabili) e il soggetto destinatario (soggetto che effettua l'inserimento lavorativo);
- trattamenti di dati relativi alla idoneità allo svolgimento delle attività lavorative effettuate ai sensi di legge;
- trattamento di dati per l'accesso e l'utilizzo della rete telematica dell'Agenzia e per lo svolgimento di attività effettuate con procedura informatizzata;
- trattamenti di dati per la gestione tecnica e la sicurezza dei sistemi informativi nonché per la sicurezza del patrimonio dell'Agenzia;
- trattamenti di dati per la gestione di istanze, domande o richieste presentate dall'interessato stesso per le quali non sia predisposta apposita modulistica;
- trattamento di dati per la realizzazione di attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti, anche in raccordo con altri soggetti pubblici competenti per materia;
- trattamento di dati per la promozione e realizzazione, in forma anonima, di attività di analisi quantitative e qualitative dei fenomeni connessi all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone attraverso il lavoro;
- trattamento di dati per lo sviluppo di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi-percorsi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

## 8. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e piattaforme telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Nello specifico, nel caso di utilizzo di piattaforme telematiche, i sistemi utilizzati sono dotati, in conformità al Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, inoltre nel trattamento delle immagini audio-video non sono posti in essere né trattamenti automatizzati mediante l'ausilio di appositi strumenti software o hardware volti al riconoscimento dell'individuo né la registrazione e conservazione delle immagini audio-video, non qualificandosi quindi come trattamento biometrico.

## 9. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

I suoi dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'Agenzia regionale per il lavoro individuati quali Incaricati del trattamento o, sempre nell'ambito dei fini istituzionali dell'Agenzia, i dati possono essere comunicati a soggetti per cui la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o contratto (Componenti del Comitato Tecnico, soggetto conferente, soggetto destinatario, Autorità di Gestione e Controllo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Per le finalità previste al paragrafo 7 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per l'Agenzia Regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

## 10. Diritti dell'Interessato

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (c.d. oblio) o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento

basata sul consenso prestato prima della revoca

In merito all'esercizio di tali diritti, l'Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

Inoltre, essendo il trattamento posto in essere dal titolare necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, non è esercitabile il diritto alla portabilità, ex art. 6 co. 1 lettera f GDPR.

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato GDPR - Regolamento europeo 2016/679, che qui si riporta in sintesi:

*“L'interessato ha diritto che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del regolamento)”.*

### **11. Periodo di conservazione**

L'attribuzione alle diverse tipologie documentarie analogiche e digitali dei differenti tempi di conservazione risponde a distinti obblighi di conservazione fiscale, amministrativa, tributaria o a interessi storico-culturali. Si segnala che i dati personali saranno conservati dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, conformemente ai principi di cui all'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione richiesta, da svolgere o svolta. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **12. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **13. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate; in difetto l'ARL non potrà darvi corso. L'eventuale rifiuto comporta quindi l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie lo svolgimento del servizio o attività.



## **INFORMATIVA PRIVACY DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l'Agenzia regionale per il lavoro (di seguito anche ARL), in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'ARL, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, cap. 40127. Il rappresentante legale dell'agenzia è il direttore. I dati di contatto sono: PEC: [arlavoro@postacert.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro@postacert.emilia-romagna.it)

Inoltre, al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro di eventuali richieste in materia di privacy, si segnala che l'ARL è contattabile tramite la seguente e-mail [arlavoro@regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro@regione.emilia-romagna.it).

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali – Data protection officer (DPO)**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'ARL è contattabile ai seguenti recapiti: mail: [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it) PEC: [dpo@postacert.regione-emilia.it](mailto:dpo@postacert.regione-emilia.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30, 40127 Bologna (Italia).

### **4. Responsabili del trattamento**

L'ARL può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

L'ARL formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento", inoltre sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

### **6. Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'ARL per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR (liceità del trattamento) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità illustrate nella lettera c) sempre art. 6 del GDPR.

### **7. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: sottoscrizione di convenzione ai sensi dell'art. 12bis della Legge 68/1999 tra l'Agenzia regionale per il lavoro, il soggetto conferente (soggetto all'obbligo di assunzione di disabili) e il soggetto destinatario (soggetto che effettua l'inserimento lavorativo) per l'assolvimento dell'obbligo di assunzione di disabili ai sensi della legge 68/1999 da parte del soggetto conferente.

**Agenzia Regionale per il Lavoro**

Via Aldo Moro 38 - Bologna

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

## 8. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e piattaforme telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Nello specifico, nel caso di utilizzo di piattaforme telematiche, i sistemi utilizzati sono dotati, in conformità al Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, inoltre nel trattamento delle immagini audio-video non sono posti in essere né trattamenti automatizzati mediante l'ausilio di appositi strumenti software o hardware volti al riconoscimento dell'individuo né la registrazione e conservazione delle immagini audio-video, non qualificandosi quindi come trattamento biometrico.

## 9. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione e saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'Agenzia regionale per il lavoro individuati quali Incaricati del trattamento

## 10. Diritti dell'Interessato

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (c.d. oblio) o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

In merito all'esercizio di tali diritti, l'Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

Inoltre, essendo il trattamento posto in essere dal titolare necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, non è esercitabile il diritto alla portabilità, ex art. 6 co. 1 lettera f GDPR.

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato GDPR - Regolamento europeo 2016/679, che qui si riporta in sintesi:

*“L'interessato ha diritto che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del regolamento)”.*

## 11. Periodo di conservazione

L'attribuzione alle diverse tipologie documentarie analogiche e digitali dei differenti tempi di conservazione risponde a distinti obblighi di conservazione fiscale, amministrativa, tributaria o a interessi storico-culturali. Si segnala che i dati personali saranno conservati dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, conformemente ai principi di cui all'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione richiesta, da svolgere o svolta. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non

pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **12. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **13. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate; in difetto l'ARL non potrà darvi corso. L'eventuale rifiuto comporta quindi l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie lo svolgimento del servizio o attività.